

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1959

Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 104 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono stabilite le modalità per conseguire l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte.

Con legge 7 maggio 1948, n. 1188, è stata istituita nei licei classici la cattedra di ruolo di storia dell'arte con l'inquadramento dei professori di ruolo nel gruppo A e conseguente applicazione nei loro riguardi di tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori dello stesso gruppo e ruolo; chè prima del 1948 l'insegnamento di storia dell'arte nei licei classici non poteva essere conferito che solo per incarico.

Attualmente nei confronti di detti insegnanti non è possibile valutare, se non ai soli fini della quiescenza, il servizio dagli insegnanti stessi prestato come incaricati anteriormente alla loro entrata in ruolo.

Le norme di legge attualmente in vigore ledono gli interessi di un gruppo di insegnanti che si trovano in una situazione del tutto particolare in quanto essi, pur avendo conseguito l'abilitazione specifica attraverso regolare concorso, non hanno avuto la possibilità di entrare in ruolo perchè non era stata istituita la cattedra.

In conseguenza di ciò alcuni insegnanti, pur avendo al loro attivo 25 e più anni di insegnamento ininterrotto prestato dopo il conseguimento della abilitazione, si trovano ad avere una anzianità di carriera al massimo di 6 anni (il primo concorso a cattedre venne espletato nel 1952/53).

Quindi verranno raggiunti dai limiti di età senza avere l'anzianità di carriera minima necessaria per la pensione.

Il numero di coloro che si trovano in tale particolare condizione è esiguo (circa 25 in tutta Italia).

Per altre categorie di insegnamenti la legge ammette la retrodatazione dell'anzianità, valutando, ai fini della carriera, i periodi di servizio prestati anteriormente all'inquadramento in ruolo.

Si cita ad esempio la legge 7 febbraio 1958, n. 88, la quale dopo aver stabilito all'articolo 12: « che è istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria », aggiunge nel successivo articolo 15, che nel detto ruolo saranno iscritti, con effetto dal 1 ottobre 1950, ai soli fini giuridici, coloro che abbiano nello stesso anno 1950 conseguito presso le

accademie di Roma o di Orvieto il diploma di abilitazione all'insegnamento, precisando all'articolo 17, che in determinati casi può essere valutato, sempre ai fini giuridici, il servizio prestato antecedentemente all'inquadramento in ruolo, *in qualità di incaricato o supplente*.

Si cita, sempre per rimanere nel campo dell'insegnamento, anche l'articolo 17, 4° comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari, il quale stabilisce che il periodo di insegnamento reso anteriormente alla nomina a straordinario, *da professori in possesso della abilitazione*, alla libera docenza è va-

lutato per metà tanto ai fini della carriera, quanto ai fini economici.

Si cita infine il caso dei professori di R.S.T. ai quali viene valutato a tutti i fini economici e di carriera il servizio prestato precedentemente alla data di immissione nei ruoli speciali transitori stessi in qualità di incaricati o supplenti per l'insegnamento in scuole secondarie statali.

Va rilevato a tale proposito che i professori di storia dell'arte vennero esclusi dalla immissione nei R.S.T.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Senato la seguente norma di carattere transitorio:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento è valutato ai fini giuridici ed economici, tutto il servizio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo.